COMUNE DI PISCIOTTA



Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico Settore Demanio Marittimo

PROTOCOLLO ORDINANZA DATA DI EMISSIONE

N° 3465 N° 02 10 maggio 2010

ORDINANZA BALNEARE 2010

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE "DEMANIO MARITTIMO"

PREMESSO che, in relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del medesimo D.Lgs n° 267/2000, con decreto Sindacale del 01.04.20 10 prot. n° 2445, il sottoscritto è stato nominato Res ponsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia e Demanio Marittimo ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/02/2000, n. 267, e s.m.i.;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune:

SENTITO il Sindaco e l'Assessore delegato al Demanio;

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTI gli articoli 28, 30, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

VISTO il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativo alla raccolta di rifiuti;

VISTO l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24/07/1977 con il quale venivano delegate alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.3744 del 14/07/2000 ad oggetto "Attuazione D.Lgs. n.96 del 30/03/1999 in materia di concessioni demaniali marittime";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1971 dell'11/05/2001 ad oggetto "Assetto normativo ed indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato";

VISTA la delibera di C.C. n 49 del 29.11.1999 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale sull'utilizzo del demanio marittimo e le aree suscettibili di attività turistico-ricreative per uso balneare;

VISTA la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, Sezione Gestione Risorse – Area Demanio "Disciplina delle attività balneari" Ordinanza n° 36/08;

VISTA l'ordinanza n° 09/2010 del 04.05.2010 in materia di nautica da diporto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;

VISTA la deliberazione della Regione Campania - A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - n. 40 del 28 gennaio 2010 – in merito all'individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione per l'anno 2010, ai sensi del D.P.R. 8 Giugno 1982 n. 470 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lvo n. 116 del 30 Maggio 2008 – con allegati;

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 06/09 del 27.05.2009, disciplinanti la materia in oggetto e ritenuto dover rinnovare per l'anno 2010 apportando le opportune modifiche ed integrazioni;

RITENUTO: che nelle acque del circondario marittimo di Pisciotta sono presenti:

- scogliere a picco sul mare;
- altri ostacoli in mare come scogli affioranti e semiaffioranti, piattaforme, ecc;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Agli effetti della presente Ordinanza nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono tutte le aree e le attrezzature/strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

- La stagione balneare è compresa tra il 1º giugno e d il 30 settembre 2010;
- Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare il 30 settembre, con l'osservanza delle norme indicate nella presente Ordinanza;
- La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la stagione balneare, in ogni stabilimento, nelle piscine, negli arenili in concessione e nelle spiagge attrezzate.

ART. 2 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di mt. 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;

- c) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- d) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza sindacale;
- e) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
- f) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.
- g) 100 metri dalle scogliere a picco sul mare

ART. 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione salvo autorizzazione è vietato:

- a) posizionamento in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché negli arenili appositamente destinati a tali utilizzi;
- c) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature:
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra può essere ridotta in proporzione, ma comunque non può essere inferiore ad un terzo della profondità;
- e) installazione di tende, roulotte e altri impianti destinati predisposti ad attività di campeggio;
- f) tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie;
- g) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia, al soccorso e utilizzati dai portatori di handicap;
- h) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- i) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a quinzaglio, i cani quida per i non vedenti;
- j) tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generate, apparecchi di diffusione sonora;
- k) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...), attività di fotografo ambulante;
- l) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
- m) impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
- n) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- o) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- p) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili o inquinante;
- q) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- r) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aereomobile o di apparecchio private e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- s) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
- t) svolgimento di attività pirotecniche;
- u) manifestazioni di qualsiasi genere;
- v) il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e al Comune di Pisciotta. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.
- w) le manifestazioni che, a discrezione dell'ufficio, possono essere considerate di forte impatto sono sottoposte a canone, relativa imposta regionale e deposito cauzionale.

ESONERI

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- a) Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- b) I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
 - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
- c) Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti;
- d) È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991;
- e) Ove una struttura balneare intenda operare tra il 16 Settembre ed il 30 Settembre, per fini esclusivamente elioterapici, anche predisponendo o mantenendo le attrezzature (sdraio, ombrelloni, ecc) con le modalità indicate nelle norme che seguono, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre, in numero adeguato in prossimità degli accessi pubblici e privati che conducono in spiaggia, un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue (in almeno due lingue), con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

PERIODO	SERVIZIO	ATTIVAZIONE SERVIZIO SALVATAGGIO
16 Settembre al 30 Settembre	ELIOTERAPICO	Obbligatorio giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Limitatamente al periodo compreso tra il 16 Settembre ed il 30 Settembre è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione; in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura come specificato sopra ed issata bandiera rossa.

f) ASSISTENZA E SOCCORSO

- Durante l'orario di apertura i concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazione di seguito specificate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
- Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili:
- un binocolo;
- un paio di pinne e maschera;
- un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.
- In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.
- Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è

sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

- Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- 3 bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.
- Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile (in almeno due lingue) con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

g) VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n°104/92;
- Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da
 posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia al fine di garantire l'accesso al mare che
 normalmente alla battigia al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse anche se
 detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche
 congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di
 Pisciotta Settore Demanio Marittimo e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della
 stagione balneare.
- A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" (in almeno due lingue) specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.
- Ove tale disposizione non venga rispetta si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da segnalazione scritta (con i dati anagrafici) di cittadini.

L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

h) FASCIA DEI 5 METRI

Le zone concesse devono essere delimitate – fatta salva la fascia di 5,00 metri dalla battigia – per le rispettive profondità di destra e sinistra, da una barriera visiva costituita da pali in legno di altezza pari a m. 1,50 dal piano di calpestio dell'arenile, congiunti da appositi cordoni.

Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

i) MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

- Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia;
- I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia;
- Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila;
- Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;
- I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

- E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

j) USO DELLE PISCINE

Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

k) ACCESSO DEGLI ANIMALI IN ARENILE

I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto, individuare aree, debitamente attrezzate, delimitate e autorizzate da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

ART. 5 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

La disciplina di tale sport è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministro della Marina Mercantile.

ART. 6 NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

Il noleggio di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore è regolamentato dall'ordinanza n. 12/09 del 20.04.2009 e s.m.i emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;

ART. 7 NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

ART. 8 SANZIONI

- Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale;
- 2. Le violazioni della presente ordinanza sono punite a termine del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari;

- 3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;
- 4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza, unitamente all'ORDINANZA n. 36/08 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articolo 1164 e 1174 del Codice della navigazione. La presente ordinanza detta le prescrizioni non connesse ad esigenze di sicurezza, inerenti l'uso delle spiagge, che sono disciplinate nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per l'anno 2008, alla quale si rimanda per quanto non espressamente richiamato nelle presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza, nonché provvedere alla installazione dei cartelli monitori di segnalazione dei tratti di costa interdetti alla balneazione, alla navigazione, alla segnalazione delle acque sicure e alle spiagge libere non assistite da servizio di salvataggio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 – 1164 – 1174 – 1231 del codice della navigazione e dall'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo del Comune, sul sito internet istituzionale e all'albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Palinuro.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Dalla Residenza Comunale, lì 10 maggio 2010

Il Responsabile del Servizio F.to geom. Nicola Greco